



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ROMEO Enzo	Presidente	X	
2.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
3.	SCAFIDI Rosario	Consigliere	X	
4.	ZAMBAIA Sara	Consigliere	X	
5.	FRANCO Anna	Consigliere	X	
6.	CASTRALE Monica Carla	Consigliere	X	
7.	VIRANO Virgilio	Consigliere		X
8.	GENTILE Riccardo	Consigliere	X	
9.	GOBBO Cristiano	Consigliere	X	
10.	BRACCO Silvia	Consigliere	X	
11.	BLANDINO Roberto	Consigliere	X	
12.	PENSATO Piero	Consigliere	X	
13.	AIRES Emiliano	Consigliere	X	
14.	STEILA Daniela	Consigliere		X
15.	TOTARO Alfonso	Consigliere	X	
16.	FASSINO Marco	Consigliere	X	
17.	BRANCATI Ilaria Emilia	Consigliere	X	

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- la Legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla Legge n. 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovraindebitamento.
- La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla suddetta Legge n. 3/2012, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali, avvenuta con la Legge 80/2005. La citata riforma, infatti, aveva eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento).
- La riforma del 2005, quindi, aveva “concettualmente” previsto la possibilità per questi soggetti, di una nuova partenza. Tuttavia, essendo prevista nella legge fallimentare si scontrava con taluni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall'art. 1 della medesima Legge 80/2005 .
- La legge 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovra indebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione dedicando attenzione all'insolvente civile, in particolare, e a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale.
- Ciò emerge dal disposto dell'art. 6 che enfatizza le finalità della nuova disciplina specificando che la stessa pone rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che non sono né soggette, né assoggettabili alle procedure concorsuali dell'ordinamento italiano. L'art. 7, comma 2, invece, aggiunge che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge in argomento.
- La procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non una procedura di liquidazione dei beni dell'insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti esdebitatori.

La suddetta lacuna è stata colmata con il D.L. 179/2012, come convertito nella Legge n. 221/2012, il quale ha modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse procedure: 1) Il piano del consumatore; 2) l'accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni. La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

Preso atto che:

- la legge sul sovra indebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori.
- Il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonchè in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
- La proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si

sostanza in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.

- L'espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché l'omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un'articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio.
- L'elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.

Rilevato che l'Organismo fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall'art. 15 della Legge 3/2012, che recita:

" 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento." omissis... " 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il suddetto organismo è presente sin dal momento in cui viene avviata la procedura in quanto già l'accordo può essere proposto con l'ausilio dell'OCC. L'Organismo è iscritto presso un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con funzioni di ausilio al debitore, al creditore e al giudice.

In particolare:

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestando la fattibilità del piano di ristrutturazione;
- esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi;
- svolge funzioni di liquidatore o gestore per la liquidazione quando il giudice lo dispone.

Rilevato, altresì, che con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

L'art. 4 del citato regolamento prevede, tra l'altro, che siano iscritti a domanda anche gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

Dato atto che con deliberazione n. 192 del 26 luglio 2016 la Giunta Comunale aveva manifestato la volontà di costituire l'Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 15 della Legge 3/2012.

Dato atto che al fine di concretizzare il suddetto indirizzo è stato predisposto apposito regolamento atto a disciplinarne l'attività, le funzioni e il collegamento con la struttura comunale.

Visti, pertanto:

- l'allegato schema di regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI PIANEZZA CITTA' SOLIDALE", costituito dal Comune di Pianezza ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.

- l'allegato schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI PIANEZZA CITTA' SOLIDALE" ai sensi dell'art. 15 della legge sopra citata .

Ritenuto quindi opportuno:

- approvare il Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI PIANEZZA CITTA' SOLIDALE", nonché l'atto costitutivo che disciplina la costituzione del medesimo Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge, 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare l'allegato Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI PIANEZZA CITTA' SOLIDALE", costituito dal Comune di Pianezza, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.
3. Di approvare, altresì, l'allegato schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione del sopra citato Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario e Informatico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente.

Sentito l'intervento del Sindaco che si sofferma sul contenuto del regolamento proposto ed evidenzia che lo stesso rispecchia l'obiettivo generale dell'Amministrazione di costruire , con iniziative e progetti, un Comune Solidale . Con la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed utilizzando le possibilità offerte dalla legge 3 del 2012 si vuole offrire uno strumento a soggetti che non possono fallire di risollevarsi da situazioni di difficoltà economiche nelle quali sono incolpevolmente caduti.

Rispondendo a puntuali domande della consigliera Brancati precisa che l'ambito di operatività dell'organismo non è limitato al comune di Pianezza ma coincide, virtualmente, con il territorio sul quale si estende la giurisdizione del Tribunale di Torino e che le fonti di finanziamento saranno costituite dai rimborsi a carico dei debitori assistiti secondo un piano di riparto approvato dalla sezione fallimentare dello stesso tribunale.

Sentito l'intervento del consiglier Gobbo per il quale le situazioni cui fa riferimento la legge 3/2012 sono molto diffuse. Il sistema economico è alla deriva ed occorre che il legislatore ne prenda consapevolezza approntando rimedi strutturali e risolutivi.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Voti a favore n. 15

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ Approvazione Regolamento e Atto Costitutivo dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", come sopra trascritta.

= = =

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GUIFFRE Stefania

Pianezza, lì 23/11/2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 23/11/2016

IL PRESIDENTE
Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 2 dicembre 2016 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- ☐ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li2 dicembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

Divenuta esecutiva in data

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina